

STATUTO

**VICEVERSA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA IN SIGLA
"VICEVERSA
SOC.COOP.SOCIALE A R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN LOCALITA' CA'
MAIANO 139/A
Numero REA: AN - 250108
Codice fiscale: 02802230421
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

2 di 25

Articolo 1 (DENOMINAZIONE)		
La Cooperativa si denomina:		
- VICEVERSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'		
LIMITATA -		
in sigla "VICEVERSA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.".		
La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 novembre		
1991 n. 381 e del d.lgs 03 Luglio 2017 n. 112.		
Articolo 2 (SEDE)		
La Cooperativa ha sede in Fabriano (AN).		
Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere		
istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e		
rappresentanze.		
Il mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune non		
costituisce modifica dello statuto, ma in tal caso gli		
amministratori dovranno depositare apposita dichiarazione		
dell'avvenuta modificazione presso il Registro delle Imprese.		
Articolo 3 (DURATA)		
La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2050 (trentuno		
dicembre duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata a norma		
di legge.		
Articolo 4 (SCOPI)		
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale		
della continuità alla promozione umana e all'integrazione		
sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e		
delle attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a, della Legge		
2		

4 di 25

5 di 25

6 di 25

7 di 25

8 di 25

9 di 25

10 di 25

11 di 25

12 di 25

13 di 25

14 di 25

15 di 25

15

17 di 25

	provveduto l'assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente	
	ed un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può	
	nominare un Segretario anche non amministratore.	
	Articolo 27	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne	
	sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali, da	
	spedirsi o recapitarsi non meno di 3 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci effettivi almeno un giorno prima della	
	riunione ne siano informati.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre	
	palesi, salvo unanime diversa decisione degli Amministratori	
	intervenuti, a parere favorevole dei Sindaci presenti.	
	A parità di voti dopo un supplemento di discussione si	
	provvede ad una nuova votazione. Nel caso prevalga la parità	
	prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente se la	
	votazione è palese e viene respinta la proposta se la	
	votazione è segreta.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono	
	constare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Le	
	copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati	

19 di 25

20 di 25

21 di 25

22 di 25

23 di 25

24 di 25

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del Decreto legislativo 07.03.2005
che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo trattandosi di costituzione di società cooperativa sociale.